



REGIONE PIEMONTE – A.S.L. AL

Codice Fiscale – Partita IVA n. 021900140067

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale AL con deliberazione n. 448 del 15.05.2015 ha nominato la dott.ssa Elide AZZAN quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;
- che la dott.ssa Elide AZZAN ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la dott.ssa Elide AZZAN ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art. 66 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario/Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

Vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

T R A

Il dott. Gilberto GENTILI nato a Fossombrone (PU) il 06/08/1958, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale AL (C.F.- Partita IVA 02190140067) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al contratto presso la sede legale dell'Azienda in Viale Giolitti 2 Casale Monferrato (AL)

E

La dott.ssa Elide AZZAN nata a Torino il 27/09/1962 (C.F. ZZNLDE62P67L219P) residente a Boves (CN) via Generale Giovanni Allasia, 39/B, domiciliata per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale AL

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'ASL AL conferisce alla dott.ssa Elide AZZAN, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima.
2. L'incarico è conferito per la durata di anni 3 decorrenti dal 13 giugno 2015, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. La dott.ssa Elide AZZAN si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. La dott.ssa Elide AZZAN, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo

stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la dott.ssa Elide AZZAN - nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, omnicomprensivo, di € 97.507,20 (Euro novantasettemilacinquecentosettevirgolaventi), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto la dr.ssa Elide AZZAN accetta il compenso riconoscendo alla predetta effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 4.131 (euro quattromilacentotrentuno/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche

mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.



Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della Legge n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.


Casale Monferrato,13/06/15.....

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Gilberto Gentili)

IL DIRETTORE SANITARIO

(dott.ssa Elide Azzan)




Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile la dott.ssa Elide AZZAN dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2 commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Casale Monferrato,13/06/15.....

IL DIRETTORE SANITARIO

(dott.ssa Elide Azzan)



INESISTENZA CAUSE OSTATIVE E DI INCOMPATIBILITA'

ACCETTAZIONE NOMINA

AUTODICHIARAZIONE

ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46, 47, 48 e 76

La sottoscritta dott.ssa Elide Azzan, nata a Torino il 27/09/1962 e residente in via Generale Giovanni Allasia, 39/B Boves (CN), consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- 1) di accettare la nomina a Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale AL con decorrenza dal 13/06/2015;
- 2) di non trovarsi in alcune delle situazioni ostative o di incompatibilità alla nomina a Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale AL, previste dai comma 9 e 11 dell'art. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e dalla vigente normativa;
- 3) che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità;
- 4) con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stata adeguatamente informata in merito ai diritti e all'utilizzo dei propri dati personali, che l'Azienda Sanitaria Locale AL tratterà, anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi;
- 5) con riferimento alla Legge 241/1991 e s.m.i., che è stata adeguatamente informata che il procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese sarà intrapreso ai sensi del capo V del DPR 445/2000, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità di atti.

.....Casale Hto, 13/06/2015

.....
Elide Azzan


Si dichiara che il punto 4 dell'art. 4 del contratto di prestazione d'opera intellettuale necessita di correzione per errore materiale ed è sostituito integralmente come segue:

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di euro 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppano su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

Si approva

Casale Monferrato 8/11/2015

IL DIRETTORE GENERALE dr. Gilberto Gentili 

IL DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Elide Azzan 